



Precari, Tps rema contro Bloccato l'emendamento correttivo di Fioroni

DI ANTIMO DI GERONIMO

Docenti precari in panico per la cancellazione delle graduatorie a decorrere dal 2010-2011. L'articolo della Finanziaria che fissa un termine per la durata delle liste permanenti è stato in realtà già rivisto in sede di conversione alla camera per dare maggiori garanzie agli insegnanti. Ma la formulazione della norma lascia ancora dei dubbi sul destino di quanti entro il 2010-11 non rientreranno nel pacchetto delle 150 mila assunzioni a tempo indeterminato, previsto sempre dalla manovra finanziaria. Il rischio paventato è che i docenti precari abilitati e ancora iscritti nelle liste dopo il 2010-11 debbano ripetere i concorsi a cattedra per continuare a lavorare. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, però, sarebbe pronto un emendamento del ministero della pubblica istruzione che, se approvato, dovrebbe consentire ai docenti inclusi nelle permanenti di continuare a concorrere non solo per gli incarichi di supplenza, come oggi sembra possibile in base alla formulazione della norma della Finanziaria, ma anche per le immissioni in ruolo. L'emendamento, che dovrebbe essere presentato entro giovedì prossimo, sarebbe già stato preparato dai tecnici del ministro Giuseppe Fioroni, ma sembrerebbe non avere incontrato il favore del ministro dell'economia **Tommaso Padoa-Schioppa**. Insomma, la questione resta aperta. E nel frattempo i circa 200 mila docenti precari abilitati, attualmente inclusi nelle permanenti, rimarranno con il fiato sospeso.

di rado, non sono ancora riusciti a ottenere l'assunzione a tempo indeterminato solo perché le loro classi di concorso sono in esubero. Dunque, non perché collocati in coda alle graduatorie, ma unicamente perché nelle loro classi di concorso non vi sono posti in organico di diritto. Si pensi, per esempio, ai docenti delle classi di concorso A017 (economia aziendale), A019 (discipline economiche e giuridiche), A048 (matematica applicata), A031 (educazione musicale nelle scuole secondarie di secondo grado), A032 (educazione musicale nelle scuole medie). Ma l'elenco potrebbe continuare. Anche perché la situazione cambia da provincia a provincia.

■ VINCITORI DI CONCORSO IN STAND BY

Paradossalmente, peraltro, a

tuazione, questa, che viene ulteriormente acuita dal fatto che, anno dopo anno, le ulteriori disponibilità derivanti dalle mancate immissioni in ruolo in classi di concorso dove non vi sono aspiranti vengono sistematicamente destinate alle classi di concorso dove vi sono più disponibilità.

■ L'EMENDAMENTO APPROVATO

Resta il fatto, però, che qualche spiraglio si è aperto già con l'approvazione del disegno di legge alla camera. L'assemblea di Montecitorio, infatti, ha approvato, nell'ambito del maxi-emendamento governativo, una modifica al testo originale che prevede la possibilità di attingere alle graduatorie permanenti qualora vi fosse la necessità di disporre ulteriori immissioni in ruolo, do-

Specializzarsi è sempre utile

Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario è valido per l'attribuzione del punteggio nelle graduatorie d'istituto di II fascia.

Vale a dire, negli elenchi dove vengono collocati i docenti in possesso di abilitazione che, però, non risultano inclusi nelle graduatorie permanenti. Il chiarimento è stato fornito dal ministero della pubblica istruzione, in risposta a un quesito inviato dal dirigente dell'istituto d'istruzione superiore «De Sarlo» di Lagonegro (Pz) (nota 1765 del 16/11/2006, uff. III).

Secondo l'amministrazione centrale, il servizio può essere cumulato con il punteggio del diploma perché, diversamente da ciò che avviene per le graduatorie permanenti, nessuna disposizione vieta la valutazione del servizio prestato in concomitanza della frequenza del corso di specializzazione all'insegnamento secondario nell'ambito delle graduatorie d'istituto di II fascia.

Il parere dell'amministrazione centrale poggia sul fatto che il divieto di cumulo del punteggio è previsto espressamente solo per la terza fascia delle graduatorie permanenti. E tale divieto non rileva, dunque, né per le prime due fasce delle permanenti, né per la II fascia delle graduatorie d'istituto. (riproduzione riservata)

Antimo Di Geronimo



ni. «Chiariremo che nessuno dei docenti iscritti, che dopo le assunzioni dovrebbero essere ancora precari, vedranno venir meno i loro diritti, saranno garantiti anche nel passaggio a un nuovo sistema di reclutamento e di accesso alla professione», mette in chiaro il viceministro all'istruzione, **Mariangela Bastico**.

■ IL RECLUTAMENTO ATTUALE

La precedente disciplina prevedeva fondamentalmente due canali per il reclutamento. Un primo canale al quale si accedeva senza selezioni per titoli (fermo restando il possesso del titolo di accesso) tradizionalmente destinato ai giovani neolaureati, denominato concorso ordinario. E un secondo canale, destinato ai docenti precari, che presuppone una selezione di ingresso basata sul possesso di titoli di servizio. Generale: 360 giorni di servizio pre-

stato in determinati periodi. Ciò consentiva di valorizzare l'esperienza sul campo e, al tempo stesso, tutelava i docenti meno giovani dal rischio di doversi confrontare con aspiranti docenti freschi di studio, ma privi di esperienza.

■ LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Successivamente la disciplina è mutata e, al posto dei concorsi ordinari, la selezione degli aspiranti docenti neolaureati è avvenuta tramite le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e, per le scuole primarie e dell'infanzia, tramite la previsione del possesso della laurea quale titolo di accesso all'insegnamento.

Gli aspiranti docenti in possesso di questi titoli, però, non hanno sostituito gli aspiranti docenti delle graduatorie del concorso ordinario. Le graduatorie dei concorsi ordinari, infatti, sono rimaste in vigore. E a differenza che in passato, non sono state sostituite da elenchi derivanti dalla celebrazione di ulteriori concorsi. Tutto ciò ha determinato la costituzione di due tipi di graduatorie permanenti.

Un primo tipo di elenchi, di fatto permanenti e blindati, derivante dalla cristallizzazione delle graduatorie dei concorsi ordinari, non più rinnovate. Né rinnovabili. E un secondo tipo di elenco, le graduatorie permanenti vere e proprie, dove sono confluiti tutti i docenti abilitati a vario titolo. Compresi i docenti in possesso dei diplomi di specializzazione all'insegnamento secondario, che non hanno potuto inserirsi nelle graduatorie dei concorsi ordinari. Nonostante il fatto che le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario abbiano sostituito i concorsi ordinari ai fini del reclutamento degli aspiranti docenti neolaureati. (riproduzione riservata)

fronte di immissioni in ruolo in classi di concorso dove vi sono molti posti, che ogni anno vengono disposte dando fondo alle graduatorie ripescando docenti con punteggi molto bassi, vi sono classi di concorso dove docenti con punteggi altissimi non riescono a ottenere l'immissione in ruolo per inesistenza di posti vacanti in organico di diritto. Si-

po aver portato a compimento il piano delle 150 mila assunzioni previste (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso).

Una norma di garanzia, dunque, che però nulla dice su che cosa accadrà con i nuovi meccanismi di assunzione che partiranno dal 2010-11. Ed è proprio sul passaggio dal vecchio al nuovo che dovranno giungere le precisazio-

Indennità contrattuale da restituire

I docenti che hanno ottenuto il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il trascorso biennio economico 2002-2003 dovranno restituire i soldi all'amministrazione.

È quanto si evince da alcuni provvedimenti emanati dalla direzione provinciale dei servizi vari di Livorno l'8 novembre scorso. L'indennità di vacanza contrattuale era stata versata ai diretti interessati a seguito di una sentenza del giudice del lavoro di Livorno (504/05).

Ma siccome, nel frattempo, i beneficiari dell'indennità avevano ottenuto il versamento delle spettanze retributive, derivanti dall'entrata regime del contratto del biennio economico 2002-2003, l'amministrazione ha preteso la restituzione di quanto era stato indebitamente percepito.

L'indennità di vacanza contrattuale, infatti, è un anticipo sugli aumenti del contratto che, può coprire da un minimo del 30% a un mas-

simo del 50% dell'inflazione programmata. Ma siccome non è aggiuntiva rispetto agli aumenti, una volta percepiti gli arretrati, i diretti interessati la devono restituire. Ed è esattamente quello che sta succedendo ai lavoratori che sono riusciti a ottenerla.

Resta il fatto che l'indennità di vacanza contrattuale è un diritto contrattualmente sancito. E dunque, nelle more della stipula del nuovo contratto, l'amministrazione dovrebbe corrisponderla quasi automaticamente, dopo il deposito delle piattaforme da parte dei sindacati. Ciò consentirebbe ai lavoratori di percepire il dovuto, senza azioni legali onerose. E l'amministrazione eviterebbe di dovere effettuare azioni per la ripetizione dell'indebito, risparmiando anche le spese legali. (riproduzione riservata)

Antimo Di Geronimo

■ IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

Stando a quanto previsto nel disegno di legge finanziaria, approvato dalla camera il 19 novembre scorso, dopo la piena attuazione del piano triennale di immissioni in ruolo, fissate nell'ordine di 150 mila unità, le graduatorie permanenti perderanno efficacia per le future assunzioni a tempo indeterminato. E cesseranno di dispiegare effetti anche le graduatorie dei concorsi ordinari. L'attuale sistema di reclutamento, secondo quanto previsto nel testo licenziato dall'aula di Montecitorio, sarà sostituito da un sistema basato su nuovi concorsi. Il rischio è ripetere il concorso. Il che equivale a dire che i precari storici che non riusciranno a ottenere l'immissione in ruolo entro il 2010 dovranno ripetere tutte le procedure concorsuali come se si trattasse di giovani neolaureati. Si tratta peraltro di docenti che sono in grado di vantare anche più di vent'anni di anzianità di servizio. E che, non